



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE  
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME  
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE  
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

---

Sicilia	Legge n. 13 del 25/05/2022	BUR n°24 del 28/05/2022
ID:SI22013	Proposta DAR: Rinuncia parziale	(Scadenza 27/07/2022)

## ***Legge di stabilità regionale 2022-2024***

Nella seduta del 21 luglio 2022, il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge Regione Siciliana n. 13/2022. Tra gli articoli impugnati, figurava l'art. 13 comma 57, in materia di stabilizzazione di precari, il quale, nel modificare l'art. 60, comma 1 della legge regionale n. 9/2021, aveva stabilito l'assunzione a tempo indeterminato per il personale ivi disciplinato con riferimento al 50% dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2021 (invece che al 31 dicembre 2020), in tal modo prorogando di 1 anno il termine originariamente previsto per stabilizzare il personale precario e generando nuovi oneri di personale di natura permanente privi di copertura finanziaria, in quanto la stessa era prevista su risorse non strutturali (Missione 16, Programma 1, Capitolo 147320), con ciò violando l'art. 81 Cost. Successivamente, l'art. 13 comma 65 della legge n. 16/2022 ha disposto che all'art. 30 comma 5-bis della legge n. 45/1995, come sostituito dall'art. 60 comma 1 della legge n. 9/2021 e successivamente modificato dall'art. 13 comma 57 della legge n. 13/2022, le parole "31 dicembre 2021" vadano sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

In sintesi, con successiva legge regionale n. 16/2022 (art. 13, comma 65) il termine per stabilizzare il personale precario prorogato al 31 dicembre 2021 è stato riportato all'originaria scadenza del 31 dicembre 2020. Tale rettifica e ripristino dell'originaria disposizione consente di non generare nuovi oneri di personale di natura permanente privi di copertura finanziaria, con ciò neutralizzando la violazione ex art. 81 Cost. La dogliananza risulta, dunque, superata per effetto del sopra riportato art. 13, comma 65, che ha consentito il venir meno delle modifiche apportate dall'impugnato art. 13, comma 57, della legge regionale n. 13/2022.

Dopo aver acquisito conferma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della possibilità di rinuncia parziale e

dopo aver acquisito da parte della Regione apposita dichiarazione dalla quale si evince che la disposizione contenuta nell'art. 13, comma 57, della legge regionale n. 13/2022, nelle more della sua modifica, non ha trovato applicazione, si procede alla rinuncia parziale all'impugnativa in commento.

Si rammenta altresì che in data 21 novembre 2022 il Consiglio dei ministri ha già deliberato rinuncia parziale all'impugnativa dei seguenti altri articoli: 13 comma 58, 14 commi 19, 20 e 21, 15, comma 6 e 18, comma 5.

Residua l'impugnativa su tutti gli altri numerosi articoli censurati della legge n. 13/2022.